

CAMERA DEI DEPUTATI N. 34

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati RICCIO, LEONE e MAZZA

Annunciata il 25 luglio 1953

Modificazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 652

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Isola di Capri, che costituisce uno dei luoghi di maggior richiamo turistico, avverte l'imponente difficoltà di mantenere in efficienza il proprio complesso di servizi, per conservare la sua posizione e valorizzare sempre più il tesoro di bellezze naturali dell'Isola.

La situazione finanziaria, però, dei due comuni onde è costituita l'Isola di Capri (Capri ed Anacapri), non consente di provvedere in maniera adeguata alle molteplici esigenze del rilevantissimo flusso di visitatori, in quanto la massima parte del movimento turistico, effettuato con i mezzi celeri in servizio nel golfo di Napoli, vi giunge nelle mattinate dei giorni festivi e ne parte nel primo pomeriggio, senza determinare un sensibile apporto alla vita economica dell'isola, e di riflesso, alla finanza dei comuni.

Di fronte ad un movimento di passeggeri in arrivo a Capri nel 1951 di ben 349.369 unità, quelli che hanno soggiornato nell'isola sono stati appena 14.500, contro i 14.634 del 1950 e gli 11.143 del 1949.

Il turismo di Capri si risolve, quindi, in un movimento di transito quanto mai veloce, che, mentre richiede prestazioni di grande rilievo per quanto concerne i pubblici servizi che il Comune deve mantenere o garantire, non è produttivo dal punto di vista della finanza amministrativa.

Alla limitata permanenza nell'isola fa riscontro, invece, il crescente numero dei visitatori della famosa « Grotta Azzurra »,

una delle meraviglie naturali più suggestive del nostro Paese, e che qui di seguito si riporta secondo i dati dell'ultimo periodo:

Visitatori paganti alla Grotta Azzurra dal 1946 al 1951.

1946	N.	49.954
1947	»	60.354
1948	»	77.662
1949	»	126.608
1950	»	186.444
1951	»	170.416

Nel 1951, intanto, ben 170.416 sono stati i visitatori paganti, che hanno corrisposto la tassa di ingresso di lire 100 per persona, stabilita dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 652, per un ammontare di complessive lire 17.041.600.

Detta somma, a mente dell'articolo 3 del decreto sopracitato, va per un 40 per cento allo Stato e per un 60 per cento ai due comuni dell'isola: Capri ed Anacapri, con l'obbligo, benvero, di devolverne il provento ad « opere di carattere estetico, atte a tutelare le bellezze naturali dell'isola, e ad aumentare il turismo ».

La quota, intanto, riservata ai comuni, non consente, per la sua limitata portata, di poter svolgere tutto l'ingente complesso di opere nuove e di manutenzione di quelle antiche; il che potrebbe, ad assai breve scadenza, determinare una degradazione dell'attrezza-

tura dell'isola stessa, creata con tanti sacrifici dallo Stato e dei comuni.

Si rende, pertanto, indispensabile, ad evitare che tale deprecata possibilità si verifichi, venire efficacemente incontro alle esigenze dei due comuni di Capri ed Anacapri,

facendo un opportuno ritocco della percentuale di loro spettanza stabilita con l'articolo 3 del decreto sopracitato.

A tal fine sottoponiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 652, è sostituito dal seguente:

« Della predetta tassa di lire 100, lire 10 sono attribuite allo Stato, mentre la rimanente somma è assegnata in parti uguali al comune di Capri e a quello di Anacapri, perché sia investita in opere adatte a potenziare lo sviluppo dell'isola.